

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2004

che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

movimenti di profughi fra paesi vicini, costituisce una grave preoccupazione per lo sviluppo di alcuni paesi terzi.

(1) Nella riunione straordinaria di Tampere in data 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che tenga conto degli aspetti politici, dei diritti umani e delle questioni di sviluppo nei paesi terzi e nelle regioni terze ed ha auspicato una maggiore coerenza tra le politiche interne e quelle esterne dell'Unione europea. Esso ha sottolineato inoltre la necessità di una gestione dei flussi migratori più efficiente in ogni fase ed il fatto che il partenariato con i paesi terzi costituirà un elemento essenziale del successo di tale politica nella prospettiva di promuovere il co-sviluppo.

(2) Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha evidenziato l'integrazione dell'immigrazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e l'importanza di una maggiore cooperazione con i paesi terzi per la gestione della migrazione, fra cui la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale e la tratta di esseri umani.

(3) Nelle conclusioni del 18 novembre 2002, il Consiglio chiede che la Comunità consideri la messa a disposizione di un'assistenza adeguata ai paesi terzi per l'attuazione della clausola sulla gestione congiunta dei flussi migratori e sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione illegale da inserire in tutti i futuri accordi di cooperazione, di associazione, o altri equivalenti.

(4) Anche il miglioramento della gestione dei flussi migratori, in particolare di alcuni aspetti della migrazione quali l'emigrazione di cittadini altamente qualificati o i

(5) I programmi e le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo della Comunità contribuiscono indirettamente ad affrontare i principali fattori di pressione migratoria. Più specificamente, dopo il Consiglio europeo di Tampere, la Commissione si adopera per tener conto delle preoccupazioni legate alle migrazioni nella programmazione degli aiuti esterni della Comunità al fine di sostenere direttamente i paesi terzi nei loro sforzi per affrontare i problemi relativi alla migrazione legale, illegale o forzata.

(6) A complemento di questa programmazione, l'autorità di bilancio ha inserito dal 2001 al 2003 nel bilancio generale dell'Unione europea alcuni stanziamenti volti specificamente a finanziare azioni preparatorie in partenariato con paesi terzi e regioni terze in materia di migrazione e di asilo.

(7) Tenendo conto di tali azioni preparatorie e in riferimento alla comunicazione della Commissione sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, si ritiene necessario dotare la Comunità a partire dal 2004 di un programma pluriennale volto a fornire una risposta specifica e aggiuntiva alle necessità dei paesi terzi per quanto riguarda le attività per gestire più efficacemente tutti gli aspetti dei flussi migratori, e in particolare a stimolare la preparazione dei paesi terzi a concludere accordi di riammissione, e ad assisterli nell'affrontare le conseguenze di tali accordi.

(8) Al fine in particolare di garantire la coerenza dell'intervento esterno della Comunità, è opportuno che le attività finanziate mediante questo nuovo strumento siano specifiche e complementari rispetto a quelle finanziate mediante altri strumenti comunitari di cooperazione e di sviluppo.

⁽¹⁾ GU C 32 del 5.2.2004, pag. 49.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 febbraio 2004.